IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVI - Serie IV - Vol. III - Fasc. V - Maggio 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — Enciclica Dantesca, p. 133. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — *Maioricen.* Del diritto alle fallenze, p. 139. — **S. CONGR. DEI SEMINARI.** — Circolare su l'ordinamento dei Seminari in Italia, p. 142. — **LETTURA DEL CODICE.** — Contin. e fine della teoria delle prove, p. 151. — **QUESTIONI.** — Circa il confessore occasionale delle Religiose, p. 159. — **QUESITI MINORI.** — N. 10-12, p. 162. — **CRONACA ECCLES.**, p. 163. — **FATTI DEL MESE**, p. 164.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Ai diletti figli Professori ed alunni delle belle lettere e umanità, in tutto il mondo cattolico: nel sesto centenario della morte di Dante Alighieri. (*A. A. S.*, XIII, 209).

Enciclica. — *Diletti figli, salute ed Apostolica Benedizione.* Tra i molti e famosi ingegni, di cui va gloriosa la fede cattolica, i quali, oltrechè negli altri campi della scienza, in quello specialmente della letteratura e dell'arte lasciarono immortali frutti del loro valore, rendendosi altamente benemeriti della religione e della civiltà, sommo si eleva Dante Alighieri, della cui morte tra poco si celebrerà il sesto centenario. Mai forse, come oggi, fu posta in tanta luce la singolare grandezza di lui; mentre non solo l'Italia, giustamente orgogliosa di avergli dato i natali, ma tutte le nazioni civili, per mezzo di appositi comitati di dotti, si accingono a solennizzarne la memoria, affinchè questa eccelsa figura, che è vanto e decoro dell'umanità, venga onorata dal mondo intero.

Noi pertanto, in questo universale concento dei buoni, non dobbiamo assolutamente mancare, ma presiedervi piuttosto, spettando particolarmente alla Chiesa il diritto di chiamar suo l'Alighieri.

Laonde, come al principio del Nostro Pontificato, con una lettera diretta all'Arcivescovo di Ravenna, ci siamo fatti promotori dei restauri del tempio presso cui riposano le ceneri del Poeta (1), così ora, quasi ad iniziare il ciclo delle feste centenarie, Ci è parso opportuno di rivolgere la parola a voi tutti, o diletti figli, i quali coltivate le lettere sotto la materna vigilanza della Chiesa, per dimostrare ancor meglio l'intima unione di Dante con questa Cattedra di Pietro, e come le lodi, tri-

(1) Cfr. *M. E.*, XXVII, p. 6.

butate a sì eccelso nome, per necessità ridondino per non piccola parte ad onore della Chiesa Cattolica.

E primieramente, poichè il divin Poeta durante l'intera sua vita professò in modo esemplare la religione cattolica, si può dire consentaneo ai suoi voti che questa commemorazione solenne si faccia, come si farà, sotto gli auspici della religione; e che se avrà compimento in San Francesco di Ravenna, s'inizi però a Firenze in quel suo bel San Giovanni, a cui negli ultimi anni di sua vita egli esule con intensa nostalgia ripensava, bramando di essere incoronato poeta sul fonte stesso del suo battesimo. Vissuto in un'età che raccogliendo in retaggio dagli antichi i più splendidi frutti della dottrina e della speculazione filosofica e teologica, li tramandava ai secoli futuri coll'impronta del rigoroso metodo scolastico, Dante, in mezzo alle varie correnti del pensiero, che pure allora erano diffuse tra i dotti, si fece discepolo di quel Principe della Scuola, sì chiaro per l'angelica tempra dell'intelletto, S. Tommaso d'Aquino, e da lui attinse quasi tutte le sue cognizioni filosofiche e teologiche; e mentre non trascurava nessun ramo dell'umano sapere, bevea intanto largamente alle fonti della Sacra Scrittura e dei Padri. Appreso così quasi tutto lo scibile del suo tempo, e nutrito specialmente di sapienza cristiana, quando si accinse a scrivere, dallo stesso campo della religione egli tolse a trattare in versi una materia immensa e di sommo rilievo. Nel che, se si deve ammirare la prodigiosa vastità ed acutezza del suo ingegno, si deve anche riconoscere che ben poderoso slancio d'ispirazione egli trasse dalla fede divina, e che quindi potè abbellire il suo immortale poema delle multiformi luci delle verità rivelate non meno che di tutti gli splendori dell'arte. Infatti la sua Commedia, che meritamente ebbe il titolo di divina, pur nelle varie finzioni simboliche e nei ricordi della vita dei mortali sulla terra, ad altro infine non mira se non a glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio che governa il mondo nel tempo e nell'eternità, e punisce e premia le azioni degli individui e della società umana. Quindi, conformemente alla rivelazione divina, risplende in questo poema la maestà di Dio Uno e Trino, la Redenzione del genere umano operata per il Verbo di Dio fatto uomo, la somma benignità e liberalità di Maria Vergine e Madre, Regina del cielo, e infine la suprema gloria dei santi, degli angeli e degli uomini; a cui fa tremendo contrasto e sgabello l'abisso infernale coi suoi angelici ed umani dannati abitatori; e, quasi mondo mediano tra il cielo e l'inferno, è scala il purgatorio delle anime destinate, dopo l'espiazione, alla superna beatitudine. E desta veramente meraviglia come sappia in tutte e tre le cantiche intrecciare questi e gli altri dogmi con sapiente disegno. Che se il progresso delle scienze astronomiche dimostrò poi che non avea base quella concezione del mondo, e inesistenti le sfere supposte

dagli antichi, trovando che la natura, il numero e il corso degli astri e dei pianeti sono affatto diversi da quanto quelli ne pensavano, non venne meno però il principio fondamentale, che l'universo, qualunque sia l'ordine che lo sostiene nelle sue parti, è opera del cenno creatore e conservatore di Dio onnipotente, il quale tutto muove e governa, e la cui gloria « *risplende in una parte più e meno altrove* »; e questa terra che noi abitiamo, quantunque non sia il centro dell'universo, come un tempo si credeva, è sempre vero che essa fu il teatro della primordiale felicità dei nostri progenitori e testimone così della loro infausta caduta come dell'umana redenzione, operata dalla passione e morte di Gesù Cristo.

Perciò il divino poeta spiegò in tal modo la triforme vita delle anime da lui immaginata, da rischiarare, prima del finale giudizio, sia la dannazione dei reprobi, sia la purgazione degli spiriti buoni e sia la felicità eterna dei beati, con luce che emana dalla Fede. Senonchè tra le verità lumeggiate dall'Alighieri nel suo triplice carme, come anche nelle altre sue opere, queste Noi crediamo che possano servire d'insegnamento agli uomini del nostro tempo. Che i cristiani debbano riverenza somma alla Sacra Scrittura e con perfetta docilità accettare quanto essa contiene, lo proclama altamente quando dice che *sebbene siano molti gli scrivani della divina parola, uno solo tuttavia è il dettatore: Iddio, il quale si è degnato di significare a noi il suo beneplacito per le penne di molti* (1). Splendida espressione di una grande verità! Così pure quando afferma che il *Vecchio* e il *Nuovo Testamento*, i quali sono *prescritti in eterno, come dice il Profeta*, contengono *spirituali insegnamenti che trascendono l'umana ragione*, impartiti *dallo Spirito Santo, il quale per mezzo dei Profeti e dei sacri scrittori, per Gesù Cristo coeterno Figliuolo di Dio, e pei suoi discepoli rivelò la verità soprannaturale e a noi necessaria* (2). Pertanto giustamente egli dice che intorno alla vita futura « *ne accerta la veracissima dottrina di Cristo, la quale è Via, Verità e Luce: Via, perchè per essa senza impedimento andiamo alla felicità di quella immortalità; Verità, perchè non soffre alcun errore; Luce, perchè illumina noi nelle tenebre dell'ignoranza mondana* » (3).

Nè minore riverenza egli porta *a quei venerandi Concilii principali, nei quali essere Cristo stato presente non dubita nessun fedele;* e in gran pregio gli sono pure le *scritture dei dottori, di Agostino e degli altri, i quali chi dubita che siano stati aiutati dallo Spirito Santo, mai non vide i lor frutti, o, se li vide, non ebbe mai a gustarne* (4).

---

(1) Mon. III, 4.
(2) Mon. III, 3, 16.
(3) Conv. II, 9.
(4) Mon. III, 3.

Non è poi a dire quanto grande stima faccia l'Alighieri dell'autorità della Chiesa Cattolica e in qual conto egli tenga la potestà del Romano Pontefice, come quella su cui è basata ogni legge ed ogni istituzione della Chiesa stessa. Di qui quell'energica ammonizione ai cristiani:

Avete il vecchio e il nuovo Testamento,
e il Pastor della Chiesa, che vi guida:
questo vi basti a vostro salvamento.

Sentiva i mali della Chiesa come suoi propri, e mentre deplorava ed esecrava ogni ribellione al supremo suo Capo, così scriveva durante la dimora dei Papi in Avignone ai Cardinali Italiani: *Noi adunque che il medesimo Padre e Figliuolo, il medesimo Dio ed uomo, e la medesima Madre e Vergine confessiamo; noi pei quali fu detto a colui che della carità fu interrogato tre volte: pasci, o Pietro, il sacrosanto ovile; noi che di Roma (di quella Roma, cui, dopo le pompe di tanti trionfi di Cristo colle parole e colle opere confermò l'imperio del mondo, e Pietro ancora e Paolo, l'Apostolo delle genti, consacrarono quale sede apostolica col proprio sangue), siamo costretti con Geremia, non facendo lamenti pei futuri ma pei presenti, a piangere dolorosamente quale di vedova e derelitta; noi preme grave cordoglio in mirar lei così fatta, non meno che in vedere la piaga deplorevole delle eresie.* (1).

Per lui la Chiesa Romana è la *madre piissima*, la *Sposa del Crocifisso;* e a Pietro, giudice infallibile delle verità rivelate, è dovuta perfetta sommissione in materia di fede e di morale. Onde quantunque sia d'avviso che la dignità dell'Imperatore proceda immediatamente da Dio, asserisce però che questa verità *non va così strettamente intesa che il Principe Romano non sia al Romano Pontefice in alcuna cosa soggetto; poichè questa mortale felicità è ordinata in certo qual modo alla felicità immortale* (2). Ottimo invero e sapiente principio, il quale, se fosse anche oggi osservato, come si conviene, arrecherebbe certamente agli Stati frutti ubertosi di civile prosperità.

Ma, si dirà, egli invei con oltraggiosa acrimonia contro i Sommi Pontefici del suo tempo. È vero; ma contro quelli che dissentivano da lui nella politica e che egli credeva stessero dalla parte di coloro che lo avevano cacciato dalla patria. Ma si deve pur compatire un uomo tanto sbattuto dalla fortuna, se con animo esulcerato irruppe talvolta in invettive che passavano il segno, tanto più che ad esasperarlo nella sua ira non furono certo estranee le false notizie propalate, come suole accadere, da avversari politici, propensi sempre a tutto interpretare

(1) Epist. VIII (alias [ed. Barbèra 1921] XV).
(2) Mon. III, 16.

malignamente. Del resto poichè tanta è la fralezza umana, « che non vanno scevri dalla polvere del secolo anche cuori consacrati a Dio » (1) chi nega che in quel tempo vi fossero delle cose da rimproverare al clero, per cui un animo sì devoto della Chiesa come quello di Dante, ne doveva essere assai disgustato, mentre sappiamo che anche uomini insigni per santità altamente allora le riprovarono?

Per quanto si scagliasse nelle sue invettive veementi, a ragione o a torto, contro persone ecclesiastiche, non mai però venne meno in lui il rispetto dovuto alla Chiesa, e « la riverenza delle Somme Chiavi »; laonde nell'opera sua politica intese a difendere la sua propria opinione *con quell'ossequio che deve usare un figlio, pio verso il proprio padre, pio verso la madre, pio verso Cristo, pio verso la Chiesa, pio verso il Pastore, pio verso tutti coloro che professano la religione cristiana, per la tutela della verità* (2).

Pertanto, avendo egli basato su questi saldi principi religiosi tutta la struttura del suo poema, non fa meraviglia se in esso si riscontra un tesoro di dottrina cattolica; cioè non solo il succo della filosofia e della teologia cristiana, ma anche il compendio delle divine leggi che devono presiedere all'ordinamento ed alla amministrazione degli Stati; poichè non era tal uomo l'Alighieri da sostenere, affine d'ingrandire la patria o per compiacere ai príncipi, che lo Stato possa misconoscere la giustizia e i diritti di Dio, che egli ben sapeva essere il principale fondamento delle civili nazioni.

Indicibile dunque è il godimento intellettuale che procura lo studio del sommo Poeta; ma non minore è il profitto che lo studioso ne ricava, perfezionando il suo gusto artistico ed accendendosi di zelo per la virtù; a patto però che egli sia scevro di pregiudizii ed aperto all'influsso della verità. Che anzi, mentre non è scarso il numero dei grandi poeti cattolici che uniscono l'utile al dilettevole, questo è singolare in Dante, che, affascinando il lettore colla meravigliosa varietà delle imagini, colla smagliante vivezza dei colori, colla grandiosità delle espressioni e dei pensieri, lo trascina all'amore della cristiana sapienza; nè alcuno ignora che egli apertamente dichiara di aver composto il suo poema per apprestare a tutti « vital nutrimento ». E di fatti sappiamo che alcuni, anche recentemente, lontani, ma non avversi a Gesù Cristo, studiando con amore la *Divina Commedia*, per divina grazia, prima cominciarono ad ammirare la verità della fede cattolica, e poi finirono col gettarsi entusiasti tra le braccia della Chiesa.

---

(1) S. Leo M. Serm. 4 de Quadrag.

(2) Mon. III, 3.

Basta quanto abbiamo fin qui detto per dimostrare quanto sia opportuno che, in occasione di questo centenario mondiale, ciascuno intensifichi il suo zelo per conservare quella Fede, che sì luminosamente si rivelò, se in altri mai, nell'Alighieri, quale fautrice della cultura e dell'arte. Poichè in lui non va soltanto ammirata l'altezza somma dell'ingegno, ma anche la vastità dell'argomento che la religione santa gli offerse a cantare. Che se l'acume del suo gran genio si affinò meditando con lungo studio sui capolavori degli antichi classici, fu temprato ancor più gagliardamente, come abbiamo detto, dagli scritti dei Dottori e dei Padri, i quali diedero a lui l'ala possente di elevarsi a spaziare in orizzonti ben più vasti di quelli che son racchiusi nel breve ambito della natura. Perciò egli, quantunque separato da noi da un intervallo di secoli, conserva ancora la freschezza di un poeta dell'età nostra; e certamente è assai più moderno di certi vati recenti, esumatori di quel paganesimo che fu spazzato via per sempre da Cristo trionfante dalla sua Croce. Spira nell'Alighieri la stessa pietà che in noi, gli stessi sentimenti ha la sua fede, e degli stessi veli si adombra, a noi venuta dal cielo, « *la verità che tanto ci sublima* ».

Questo è il precipuo suo vanto, di essere poeta cristiano, di avere cioè cantato con divini accenti quei cristiani ideali che egli appassionatamente ammirava in tutto il fulgore della loro bellezza sentendoli profondissimamente e di essi vivendo. E coloro che osano negare a Dante tale pregio, e riducono tutto il sustrato religioso della *Divina Commedia* ad una vaga ideologia che non ha base di verità, essi misconoscono in Dante ciò che è caratteristico e il fondamento di tutti gli altri suoi pregi.

Se dunque tanta parte della sua fama e grandezza deve Dante alla fede cattolica, valga questo solo esempio, per tacere di altri, a dimostrare quanto sia falso che l'ossequio della mente e del cuore a Dio tarpi le ali all'ingegno, mentre lo sprona e lo innalza; e quanto male provvedano al progresso della cultura e della civiltà coloro che vogliono bandita dall'istruzione pubblica ogni idea di religione. È infatti assai deplorevole il sistema, vigente oggigiorno, di educare in tal modo la gioventù studiosa come se Dio non esistesse e senza la minima allusione al soprannaturale. Poichè sebbene in qualche luogo il « poema sacro » non sia tenuto lontano dalle scuole e sia anzi annoverato fra i libri che devono essere più studiati, esso però non suole per lo più arrecare ai giovani quel *vital nutrimento* che è destinato a produrre, in quanto che, per l'indirizzo laico, essi non sono così, come dovrebbero essere, disposti verso le verità della Fede. Volesse il cielo che questo fosse il frutto del centenario Dantesco; che cioè, ovunque si impartisce l'insegnamento letterario, l'altissimo Poeta fosse tenuto nel dovuto onore, e ch'egli stesso agli alunni si facesse il maestro della dottrina

cristiana; egli, che non prefisse altro scopo al suo poema che di *sollevare i mortali dallo stato di miseria*, cioè del peccato, e di *condurli allo stato della felicità*, cioè della grazia divina (1).

E voi, o diletti figli, che avete la ventura di coltivare le lettere sotto il magistero della Chiesa, amate e abbiate caro, come fate, questo eccelso Poeta, che Noi non esitiamo di chiamare il cantore più eloquente dell'idea cristiana. Quando più profitterete nello studio di lui, tanto più si eleverà la vostra cultura, irradiata dagli splendori della verità, e più saldo e volenteroso sarà il vostro ossequio alla Fede cattolica.

Quale auspicio dei celesti favori e in attestato di paterna benevolenza, impartiamo a voi tutti, o diletti figli, con tutta l'effusione del cuore l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 30 *aprile* 1921, *nell'anno settimo del Nostro Pontificato.*

BENEDICTUS PP. XV.

S. Congregazione del Concilio.

Sul diritto di lucrare le fallenze degli altri. (Cfr. *A. A. S.*, XIII: 198).

Maioricen. *Distributionum*, 15 ianuarii 1921. — Il Capitolo di Majorca (Spagna) espone che, in forza di indulti apostolici, sia i capitolari durante il tempo delle vacanze, sia i cappellani, per trenta giorni, sia altri canonici insegnanti o ufficiali, *pro diebus et horis*, lucrano le distribuzioni, *amissis inter praesentes tantum*. Ora negli Statuti capitolari è espressamente detto che le *fallenze*, cioè le distribuzioni perdute dai canonici illegittimamente assenti, si distribuiscono « inter praesentes physice et *eos quos ius praesentes fingit*, salvis pontificiis, quae in hac materia habeantur indultis ». Stando così le cose si domanda: i capitolari suddetti (in vacanza, insegnanti, ufficiali) che hanno l'indulto « amissis *inter praesentes* tantum », debbono, o no, ammettersi a lucrare le fallenze *degli altri?*

Il dubbio fu dunque formulato così: « An absentes a choro vi indulti apostolici, quo conceduntur distributiones, *amissis inter praesentes tantum*, ius habeant ad fallentias in casu », e nella plenaria del 15 gennaio 1921 così risoluto dagli E.mi

(9) Epist. X (d. cit. XVII) § 15.

Padri: « *Affirmative* dummodo ne agatur de fallentiis e distributionibus *inter praesentes tantum* provenientibus ». E il S. Padre, nell'udienza del successivo giorno, si degnò di approvare e confermare la data risoluzione.

ANNOTAZIONI.

L'argomento trattato in questa risoluzione formò per l'addietro tema di molta controversia fra i dottori, tanto che la S. C. del Concilio si astenne sempre dall'interloquire *in linea generale*, solo decidendo, caso per caso, che le fallenze spettavano agli infermi, ai curati, ai canonici che assistono il vescovo etc. E per verità non mancavano, nel diritto anteriore, solidi argomenti per la negativa. Infatti, come ragionavano p. es. il Castropalao, il Bonacina, etc., quando siamo in tema di cause *scusanti* o di indulti (che in certo modo possono equipararsi ad esse, in quanto le dichiarano o le creano), non si può estenderne i termini oltre lo scopo per cui furono concessi: in altre parole, il *fine* della concessione, ne è anche la *base* e quindi la *misura*. Orbene le cause scusanti dall'intervento, richiedono come loro esauriente effetto soltanto che lo scusato non perda quel che perderebbe senza scusa; ossia sono efficaci a conservare le distribuzioni *proprie*, che altrimenti andrebbero ad altri; ma non possono *senz'altro* operare, che, oltre le proprie, si lucrino anche quelle di altri non legittimamente scusati. Poichè dunque questo maggior lucro non ha, senz'altro, la base nella causa scusante, se lo si vuole, bisogna ricercarne *altrove* esplicitamente il fondamento, vale a dire è necessaria la esplicita concessione dell'indulto: se pertanto nell'indulto non è espressamente detto che si lucrano anche le fallenze, o non si ha, nel caso, una esplicita concessione della legge, questa non si può presumere, in base al principio « tantum concessum quantum expressum » che vieta di trasportare da un ordine di cose per cui fu concesso a un altro, del tutto diverso, i termini dell'indulto. S'aggiungeva a ciò la ragione di convenienza: poichè in questa materia è da favorirsi quella sentenza che maggiormente giova al culto divino; e tale è senza dubbio quella che attribuisce *di più* ai *physice praesentes*, cioè che fa lucrare a loro *soli*, e quindi in quota maggiore, quello che la contraria sentenza attribuisce anche ad altri, che non sono realmente presenti.

Quest'opinione poteva anche confermarsi dal fatto che alcuni indulti portavano specifica menzione della concessione delle fallenze, p. es. quello della S. C. dei Riti, 13 luglio 1904, a favore di canonici occupati nei processi di santi (*M. E.*, XVI, 447) ove leggesi: etiam quae *fallae* vocantur. Il Codice ha in proposito al can. 395 § 3 una disposi-

zione alquanto ambigua: « Distributiones cedunt diligentibus ». Anche ammesso che ciò possa dirsi delle distributiones *amissae*, come infatti mostra il contesto seguente (si vero dignitates... distributiones ab eis *amissae* cedunt aliis dignitatibus), la parola *diligentes* può intendersi tanto per *meno* della presenza fisica (come: non negligentes), quanto per *più*, quasi a ricordare che non basta la presenza materiale, ma la si richiede anche *attuosa*; e infatti nello stesso citato contesto delle dignità, si dice « cedunt aliis dignitatibus *praesentibus*, siquae sint »: sembrerebbe dunque che anche il *diligentibus* supponga la *presenza* materiale.

La presente risoluzione risolve autorevolmente ogni dubbio in proposito, ed ha quindi valore anche per l'interpretazione del detto canone. Non tutte le ragioni addotte a sostenerla nel voto del Consultore hanno la stessa forza; ma la base di questa interpretazione può scorgersi ragionevolmente fondata sul duplice concetto della *fictio iuris* e del *ius accrescendi*. Coloro cioè che hanno una causa scusante valevole a far lucrare loro le distribuzioni (c. 420) o, per essa, un indulto equivalente, sono *ficte praesentes*; ora la fictio iuris, quando e in quanto non sia esplicitamente limitata, ha gli stessi effetti che la veritas facti: « Fictio juris idem operatur in casu ficto, quod veritas in casu vero » (l. 1 D. de adoptionibus; l. *Cum hic*, § *Si* ambo, D. de donationibus): sicchè, qualora non sia stabilito altrimenti, gli indultari e scusati dal coro percepiscono tutto quello che percepirebbero stando presenti; cioè non solo le distribuzioni proprie, ma anche quelle degli illegittimamente assenti. Così l'argomentazione contraria si trova capovolta: non è cioè necessaria una esplicita concessione per lucrare le fallenze, una volta concesse le distribuzioni; ma è invece necessaria una esplicita limitazione per obbligare a perderle. D'altra parte, il fondamento per cui i *physice* praesentes lucrano le fallenze, è il *ius accrescendi*, cioè l'estensione del diritto a tutto l'oggetto omogeneo finchè non sia limitato dall'altrui diritto, com'è proprio in materia d'eredità, ove si definisce: « L'acquisto per parte di colui che è diventato erede, di una porzione, esteso di diritto anche a quelle porzioni che divengano vacanti per essere venuti a mancare i costituiti chiamati dalla legge » (1). Ma un tal diritto conviene anche all'indultario: se infatti la legge o l'indulto dà nel caso al physice absens la facoltà di acquistare una porzione, che altrimenti non avrebbe, gli dà anche la facoltà di acquistare la sua quota di quelle porzioni che divengono vacanti per esser venuti a mancare coloro cui normalmente spettavano.

Infine si fa osservare che se il Codice, nella norma del can. 395 § 2

(1) Arndts-Serafini, *Tratt. d. pandette*, III, § 518.

non avesse generalmente equiparato il diritto alle fallenze col diritto alle distribuzioni, dovrebbero negarsi le fallenze a tutti coloro cui prima il diritto esplicitamente le concedeva, anche ai giubilati e ai canonici occupati nei processi di beatificazione, essendo costoro in egual modo addotti nel can. 420. Nè gioverebbe opporre che una diversificazione in proposito a costoro è fatta nel § 2, ove è detto che essi lucrano anche le *inter praesentes*, e che tali son certamente le fallenze. Ciò infatti procederebbe da una erronea interpretazione della parola *inter praesentes*, la quale, come fa saggiamente osservare d'ufficio la decisione, non si riferisce direttamente al genere di presenza, quasi si dicesse « inter physice praesentes », nel qual caso si avrebbe l'assurdo di affermare ed escludere insieme una cosa nello stesso senso (poichè i giubilati, etc. ricordati nel § 2, non son certo *physice* praesentes), ma si riferisce all'origine e all'indole delle distribuzioni: si chiamano cioè ordinarie quelle stabilite per funzioni alle quali tutti i canonici, vi sui officii, son tenuti senz'altro a intervenire; *inter praesentes* tantum, quelle che dipendono invece da un titolo accidentale, cioè da espressa fondazione o oblazione, per cui i canonici non sarebbero, per sè, tenuti a intervenire, se non in quanto vogliono lucrare la *straordinaria* ricompensa fissata; p. es. in occasione di anniversarii, di messe esequiali, ecc. Tale interpretazione è ben tenuta presente dal legislatore che, p. es. al c. 422 parla di « inter praesentes, dummodo non obstet *fundatorum* vel *oblatorum* voluntas ».

A queste non si estende certo, nel caso, il diritto dell'indultario, poichè l'indulto (appunto come il can. 420 § 2) le esclude espressamente: « amissis distributionibus *inter praesentes tantum* »: a pari, quindi, le fallenze relative.

S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi.

Ai Rev.mi Ordinari d'Italia su l'ordinamento dei Seminari. [1]

Istruzione. — 26 aprile 1920. — I. Il *Codice di Diritto Canonico*, trattando, nella IV parte del libro III, del *Magistero ecclesiastico*, si occupa, come è naturale, dei Seminari, i quali sono

(1) Da gran tempo desideravamo pubblicare questo prezioso documento; ma ne siamo stati finora impediti dalla ristrettezza dello spazio. Confidiamo di sottoporlo tutto in tre riprese alla attenta considerazione dei Lettori, che certo ne trarranno ricco tesoro sia per la dottrina, sia, e assai più, per la pratica: *ut Ecclesia Dei aedificationem accipiat.*

appunto destinati a formare i Maestri del popolo santo di Dio. Subordinati al titolo XXI del libro citato, parecchi Canoni contengono le principali disposizioni, che i Sommi Pontefici, dall'epoca del S. Concilio di Trento fino ai nostri giorni, hanno emanato per il retto andamento degli Istituti di educazione ecclesiastica. – Esse, tuttavia, per quanto sagge, non possono esercitare sull'andamento dei Seminari una influenza efficace, se non vengano messe in pratica con lo spirito ed intendimento con il quale furono prese. Perciò questa S. Congregazione si fa un dovere di richiamare l'attenzione dei R.mi Ordinari d'Italia su quelle, delle suddette disposizioni, a cui, come alle più importanti, è necessario attenersi, perchè il Seminario sia realmente, quale deve essere, un vero e perenne semenzaio di Ministri del Santuario. – Nè questo richiamo parrà inutile, quando si pensi che con la buona formazione dei candidati al Sacerdozio si collegano le sorti stesse della Chiesa, come si esprimeva il Santo Padre Leone XIII: « Sunt quaedam ad rei ca- « tholicae profectum ita necessaria, ut ea semel attigisse non « satis sit: commemorari saepius et commendari velint. Huc « potissimum pertinet cura in Seminariis collocanda, quorum « cum statu *fortuna Ecclesiae* coniungitur maxime » (Enc. *Paternae*, 18 settembre 1899). – Alcune di queste disposizioni riguardano la formazione *morale* dei Seminaristi, altre quella *intellettuale*.

II. Il *Codice di D. C.* comincia dal dichiarare il *fine* del Seminario, che è la preparazione dei giovani allo stato ecclesiastico (Can. 1352). Il S. Concilio di Trento aveva già detto: *Hoc Collegium ministrorum Dei perpetuum Seminarium sit* (Sess. 23, c. 18, *De ref.*). È un fine proprio ed esclusivo. Il Pontefice Leone XIII ricordava questa verità ai Vescovi d'Italia nella Enciclica *Fin dal principio* (8 dicembre 1920) con le seguenti parole: « Non si perda di vista che essi (i Seminari) sono *esclusivamente* destinati a preparare i giovani non ad offici umani, per quanto legittimi ed onorevoli, ma all'alta missione di Ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio ». La stessa ammonizione ripetè più e più volte il S. P. Pio X, specialmente nella Enciclica *Pieni l'animo*, diretta agli Ordinari d'Italia (28 luglio 1906): « I Seminari siano gelosamente mantenuti

nello spirito proprio, e rimangano *esclusivamente* destinati a preparare i giovani, non a civili carriere, ma all'alta missione di Ministri di Cristo ».

Stabilita questa verità fondamentale, ne segue che nel Seminario possono essere accolti soltanto quei giovanetti, i quali diano fondata speranza di volersi consacrare in perpetuo al ministero ecclesiastico. Tale prescrizione, fatta primieramente dal S. Concilio di Trento (Sess. 23, c. 18, *De ref.*), rinnovata innumerevoli volte dai Sommi Pontefici e confermata nel *Codice* (Can. 1363, § I), è categorica, assoluta. Perciò quei postulanti, che non presentassero disposizioni e qualità da far concepire tale speranza, ma dessero ad intendere di avere altra mira, non possono nè debbono per alcuna ragione essere ammessi nel luogo santo. La presenza di costoro non può recar altro che pregiudizio a quelle anime, che il Signore chiama allo stato sacerdotale. Il S. P. Leone XIII, nella Enciclica *Paternae* (18 settembre 1899), diretta ai Vescovi del Brasile, diceva: « Quoti« diano usu constat *mixta* Seminaria Ecclesiae consilio ac pro« videntiae minus respondere; *ea contubernia cum laicis causam « esse quamobrem clerici plerumque a sancto proposito dimovean« tur* » (cfr. cit. Enc. *Fin dal principio*). Così pure ordinava la S. C. Concistoriale nella *Circolare* del 16 luglio 1912: « Non si ammettano mai nel Seminario, sia pure per le prime classi dello studio, giovanetti i quali apertamente professino di non volersi fare sacerdoti; ma si esiga almeno che manifestino un'iniziale inclinazione allo stato ecclesiastico ». E ne dà la medesima ragione, soggiungendo: « La promiscuità di alunni non chiamati e di altri chiamati allo stato ecclesiastico *riesce sempre fatale a questi ultimi*, e, secondo che l'esperienza ha dimostrato, causa la perdita di molte vocazioni ».

Siccome poi non è sempre facile pronunziare un esatto giudizio su le disposizioni di giovanetti di tenera età, è necessario che i R.mi Vescovi s'informino della condotta di ciascun alunno, ne sorveglino con oculatezza l'andamento e la piega che vanno gradualmente prendendo, e, appena consti che a qualcuno manca o è venuta meno la vocazione, si rimandi quanto prima, secondo la prescrizione del S. P. Leone XIII (Enc. *Fin dal principio*), confermata dal Codice (Can. 1371).

Se quindi i R.mi Ordinari credessero utile o necessario

aprire a giovanetti laici un luogo di educazione sotto la tutela della Chiesa, l'aprano pure, ma a condizione che esso sia completamente distinto e separato dal Seminario; e questa distinzione e separazione non solo deve riguardare l'abitazione, ma anche il tenore della disciplina, gli esercizi di pietà, il programma degli studi. Difatti, come dice lo stesso Pontefice Leone XIII (Enc. cit.), « educazione, studi, costumi, quanto insomma si attiene alla disciplina sacerdotale, venne sempre dalla Chiesa considerato come un tutto a sè, non pur distinto, ma separato altresì, dalle ordinarie norme del vivere laicale. Tale distinzione e separazione deve dunque rimanere inalterata anche ai nostri tempi; e qualunque tendenza ad accomunare o confondere l'educazione e la vita ecclesiastica con l'educazione e la vita laicale, ha da giudicarsi riprovata nonchè dalla tradizione dei secoli cristiani, ma dalla dottrina stessa apostolica e dagli ordinamenti di Gesù Cristo ». Non meno esplicita è la prescrizione del S. P. Pio X: « In Seminariis oportet partes omnes institu- « tionis eo tandem aliquando conspirent ut dignus tali nomine « formetur Sacerdos » (Motu proprio *Sacrorum Antistitum* 1° settembre 1920). – Oltre a questo, come si legge nella cit. *Circolare* della S. C. Concistoriale, « si guardino i R.mi Prelati, come di dovere, da ciò che le rendite destinate dalla pietà dei fedeli o per speciale grazia della Santa Sede alla formazione dei chierici, siano devolute, anche in piccola parte, a vantaggio del Collegio secolare ».

Nè si tema che dalla esatta applicazione di queste norme, pur così giuste e necessarie, scemi, o si assottigli sempre più il numero degli aspiranti al Sacerdozio. L'eterno Pastore delle anime, che ha promesso alla Chiesa la sua assistenza sino alla fine dei secoli, non mancherà di dare in ogni tempo e in ogni luogo la grazia della vocazione in proporzione dei bisogni delle anime stesse. Così non mancasse mai un occhio vigile a scrutare le disposizioni dei cuori giovanili, e una mano pietosa, che, scoperto in qualcuno il germe della vocazione divina, si adoperasse amorosamente a coltivarlo, a svolgerlo ed a portarlo a maturità! Da qui le continue e pressanti raccomandazioni della Chiesa ai Sacerdoti, specialmente ai Parroci (S. P. Leone XIII, Enc. *Depuis le jour*, ai Vescovi e al Clero di Francia, 8 settembre 1899; S. C. Concistoriale, *Circolare* citata; *Codice di Dir. Can.*

c. 1353). – Se si facesse così, il numero dei Seminaristi diverrebbe forse più esiguo di quello che è oggi, ma tutti o quasi tutti si consacrerebbero al servizio dell'Altare; mentre ora avviene, e non di rado, che da un grande numero di alunni esca appena, se pure esce, qualche Sacerdote. – L'opera della formazione di un degno ecclesiastico è ardua e diuturna; ma i frutti, che se ne raccolgono, non potrebbero essere nè più utili alla Chiesa nè più dolci al cuore di un Vescovo.

III. Ogni diocesi, secondo le prescrizioni del *Codice*, al Canone 1354, § 1, deve avere il suo Seminario, in proporzione della sua grandezza e delle sue rendite, destinato a formare un certo numero di giovani allo stato clericale. Tale prescrizione, emanata primieramente dal S. Concilio di Trento (Sess. 23, 18, *de ref.*), fu spesso rinnovata negli ultimi tempi dai Sommi Pontefici: Pio IX (Enc. *Qui pluribus*, 9 nov. 1846; Enc. *Inter multiplices*, 21 marzo 1853), – Leone XIII (*Litt. ad Episc. Brasiliae*, 2 luglio 1895), – Pio X (Enc. *E supremi*, 4 ottobre 1904). Nelle diocesi più vaste si abbia cura di costituire due Seminari: uno *minore*, dove i piccoli alunni siano istruiti nelle lettere, l'altro *maggiore*, dove i grandi attendano allo studio delle discipline filosofiche e teologiche (Can. cit., § 2). La stessa cosa era già state inculcata dalla S. C. Concistoriale, nella suddetta Circolare: « Ottimo, per non dire necessario consiglio sarebbe di separare nei Seminari gli alunni grandi dai piccoli e, dove fosse possibile, formare due Istituti... La ragione di questo consiglio è data da ciò, che non si può convenevolmente ed utilmente appropriare la stessa disciplina, le stesse prediche, le stesse istruzioni, le stesse pratiche di pietà, le stesse comuni letture ai giovanetti di 12 o 15 anni, di limitata intelligenza, incerti ancora del loro avvenire, ed ai maggiori di età, nel pieno sviluppo della mente e con propositi già formati. Una disciplina poi media, atta a formare convenientemente gli uni e gli altri, è cosa impossibile ». – Aggiunge ancora il cit. Canone (§ 3) una cosa di suprema importanza, ed è che, se non potesse fondarsi il Seminario diocesano, o se, nel Seminario esistente, non potesse darsi una *formazione conveniente*, il Vescovo debba mandare i suoi alunni al Seminario di un'altra diocesi, a meno che non vi sia un Seminario regionale o interdiocesano, costi-

tuito per autorità apostolica. Anche questa disposizione, la quale in sostanza si trova nel decreto del S. Concilio di Trento, non potrebbe essere più opportuna. L'obbligo che ai Vescovi incombe di formare degni ministri del Santuario, è altrettanto grave, quanto indeclinabile. Perciò, qualora essi, o per la deficienza di Superiori e Maestri capaci o per l'esiguo numero degli alunni, o per mancanza di risorse finanziarie, o per qualsivoglia altro motivo, non potessero dare ai loro alunni un'educazione morale o intellettuale conforme alle norme ripetutamente inculcate dalla Santa Sede, sono tenuti a mandarli al rispettivo Seminario regionale o interdiocesano, o, in mancanza di questo, al Seminario di un'altra diocesi, dove s'impartisca una buona istruzione, conveniente all'officio sacerdotale. Incontreranno molte difficoltà ed opposizioni; ma la coscienza li conforterà di aver compiuto un grande dovere, e, come ammoniva il S. P. Leone XIII, ne sentiranno il loro pastorale ministero non solo alleviato, ma ancora reso più fecondo nei frutti desiderati: « Ex industria diligentiaque in instituendis Sacerdotibus posita « fructus percipietis summopere optabiles, munusque vestrum « episcopale multo sentietis esse ad gerendum facilius, ad uti- « litatem uberius » (Enc. *Quod multum*, 22 agosto 1886) (1).

IV. Le buone disposizioni dei giovani debbono trovare nel Seminario tutti i mezzi e gli aiuti che le secondino e le confortino a raggiungere quello stato di perfezione, che si chiama *santità sacerdotale*. La Chiesa di N. S. Gesù Cristo ha bisogno di Sacerdoti veramente santi. E n'è prova luminosa la costante sollecitudine dei Romani Pontefici nell'esortare i R.mi Vescovi ad adempiere, con la più grande solerzia, questo gravissimo dovere, che è la formazione dei Seminaristi alla virtù ed alla santità, propria dello stato sacerdotale. Il S. P. Benedetto XV rinnovava questa esortazione nella sua prima Enciclica *Ad beatissimi* (1 novembre 1914) e mostrava il desiderio che i documenti, emanati in proposito dai suoi augusti Predecessori Leone XIII e Pio X, non cadessero in oblio, ma fossero sempre

(1) Per quanto concerne i Seminari interdiocesani o regionali, il *Codice* prescrive ciò che segue: « Seminarii interdioecesani vel regionalis regime universum « et administratio regitur normis a Sancta Sede statutis » (Can. 1354, § 4).

scrupolosamente osservati. E, in verità, quei documenti sono così numerosi e ripieni di uno zelo così ardente, che ben dànno a divedere quanta cura i due Sommi Pontefici si prendessero di una questione vitalissima per l'avvenire della Chiesa. Ora la santità sacerdotale, come dice il S. P. Leone XIII, non si limita appena all'onestà dei costumi, ma esige tale un complesso di virtù, che faccia del Sacerdote un'immagine ed una somiglianza di Gesù Cristo, sommo ed eterno Sacerdote (1). « Importa perciò grandemente — soggiunge lo stesso Pontefice — che a formare negli alunni del Santuario un'*immagine viva di Gesù Cristo, nel che si assomma tutta l'educazione ecclesiastica*, i moderatori e gl'insegnanti alla diligenza ed alla perizia propria del loro ufficio congiungano l'esempio di una vita in tutto sacerdotale. La condotta esemplare di chi presiede, massime ai giovani, è il linguaggio più eloquente e persuasivo per ispirare negli animi loro il convincimento dei propri doveri e l'amore al bene. Un'opera di tanto rilievo richiede principalmente dal direttore di spirito prudenza non comune e cure instancabili: onde un tale ufficio, *che desideriamo non manchi in nessun Seminario*, vuol essere affidato ad ecclesiastico molto esperto nelle vie della perfezione cristiana » (Enc. *Fin dal principio*). Così pure il S. P. Pio X, nella sua prima Enciclica, raccomandava a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica, che la principale cura fosse quella di formare Gesù Cristo in coloro, che erano destinati a formarlo nei fedeli (2). E perciò prescriveva: « *Non manchi in verun Seminario* il direttore di spirito, uomo di prudenza non ordinaria ed esperto nelle vie della perfezione cristiana, il quale, con cure indefesse, coltivi i giovani in quella soda pietà, che è il *primo fondamento* della vita sacerdotale » (Enc. *Pieni l'animo*).

---

(1) « Vitae sanctitas, qua dempta, inflat scientia, non aedificat, complectitur « non solum probos honestosque mores, sed eum quoque *virtutum sacerdotalium* « *chorum*, unde illa existit, quae efficit sacerdotes bonos, *similitudo Iesu Christi*. « summi et aeterni Sacerdatis. Huc sane spectant sacra Seminaria » (Enc. *Quod multum*, 22 agosto 1886).

(2) « Curarum haec prima sunto, ut *Christum formemus* in iis, qui *formando* « in ceteris Christo officio, muneris destinantur » (Enc. *E supremi apostolatus*, 4 ottobre 1903). – « Quae vobis quantaque, Venerabiles Fratres, ponenda cura « est in clero ad sanctitatem omnem formando! Huic, *quaecumque* obveniant, « *negotia* cedere necesse est » (Ib.)

In armonia con le dette disposizioni ed in ordine allo stesso scopo, nel *Codice di D. C.* – agli alunni si prescrivono i principali esercizi di pietà (Can. 1367), – ai Superiori si ordina, fra le altre cose, di adoperarsi a formare nei giovani uno spirito veramente ecclesiastico (Can. 1369, § 1), e ai R.mi Vescovi s'ingiunge di scegliere all'ufficio di direttore spirituale, di confessori e di maestri, Sacerdoti commendevoli non solo per dottrina, ma anche per virtù e prudenza, i quali, con la parola e con l'esempio, possano essere di giovamento agli alunni (Can. 1360, & 1).

V. Crediamo opportuno richiamare qui l'attenzione dei R.mi Ordinari su due punti, che sono di suprema importanza per il buon andamento del Seminario e che riguardano i *Prefetti di camerata* e il tempo delle *vacanze autunnali*.

I *Prefetti di Camerata*, ai quali è affidata la diretta sorveglianza dei giovani, possono esercitare ed esercitano nella formazione di questi un'influenza efficace, e qualche volta decisiva. Donde la convenienza che i Prefetti siano scelti, per quanto è possibile, fra i Sacerdoti. Il servo di Dio D. Giuseppe Frassinetti scrive in proposito: « Se si pensi che i Prefetti sono all'immediato contatto dei Chierici alunni, in cappella, in refettorio, nello studio, nella ricreazione, in casa, al passeggio, continuamente, la notte e il dì, tolte soltanto le ore della scuola, si dee ben comprendere quale influenza debbono essi avere sopra i seminaristi; e perciò quanto importi che i *Sacerdoti-Prefetti* siano bene istruiti, pii, e perciò stesso rispettabili, se i seminaristi debbano riuscir buoni » (*Memorie intorno al Sac. Luigi Sturla*).

La S. C. Concistoriale, nella suddetta *Circolare*, dice molto a proposito: « Divisi i Seminari grandi dai piccoli, sorge il problema del come provvedere di prefetti le camerate del ginnasio. A questa difficoltà si è in alcune diocesi ottimamente ovviato con l'approvazione della Santa Sede, affidando quest'ufficio a giovani Sacerdoti usciti dai Seminari teologici, compìto già il loro corso di studi. Questa misura, mentre provvede al bisogno dei piccoli Seminari, ha anche il vantaggio di preparare meglio i nuovi Sacerdoti alla vita pubblica, con un graduale passaggio dalla vita ritirata del Seminario a quella di una limitata libertà quale essi possono avere come prefetti del piccolo Seminario.

Inoltre con tal mezzo essi potranno meglio coltivare gli studi supplementari tanto utili per la pratica del sacro ministero, come la teologia pastorale ed altro, secondo il prudente giudizio dei rispettivi Ordinari. Questi poi, avendo presso di sè per uno o due anni i giovani Sacerdoti, potranno meglio conoscerli, ed a suo tempo più utilmente collocarli secondo le loro attitudini; senza dire che intanto avrebbero sotto mano un piccolo drappello di Sacerdoti pieno di forza e di vergini aspirazioni, che potrebbero adibire per qualche opera o bisogno straordinario delle parrocchie di città, o non lontane da essa. L'unica difficoltà che si è opposta e può apporsi a questa misura è la necessità di provvedere subito a qualche chiesa, e di soddisfare quei fedeli che reclamano un parroco proprio od un coadiutore che risieda. Ma se si considera che è molto meglio dar un Sacerdote perfettamente formato e sicuro col ritardo di un anno o due, piuttosto che lanciarlo ancor fresco dell'ordinazione in mezzo ai pericoli del mondo, e che i vantaggi che si hanno col ritenere uno o due anni i Sacerdoti in questo stato di formazione transitoria sono immensamente maggiori del bene di provvedere subito i luoghi ed offici vacanti, non vi ha dubbio che, per quanto è possibile, conviene tener fermo all'accennato consiglio: tanto più che il disagio dell'attendere non sarà che per uno o due anni; ed introdotto una volta il sistema, non riuscirà più sensibile. Si raccomanda quindi ai R.mi Ordinari di adottarlo con quei modi e temperamenti che reputeranno opportuni o necessari ».

Quanto, poi, siano funeste alle anime ed alle vocazioni le prolungate *vacanze autunnali* in famiglia, un'esperienza dolorosa l'attesta. Perciò il S. P. Leone XIII, nella Enciclica *Paternae* (18 settembre 1899), ordinava: « Nec arbitrium relinquatur « suae cuique ipsorum (alumnorum) adeundae familiae; multa « enim pravitatis exempla manent incautos: quo fit ut, in iu- « veniles cupiditates proni, aut ab incoepto deterreantur, aut « Sacerdotes futuri sint offensioni populo ». S. Alfonso dice: « Oporteret statuere ne tempore feriarum Seminaristae domos « adirent, nam tunc isti intermittunt omnia exercitia spiri- « tualia, et illo mense aut bimestri cum foris vivunt, quantum « boni acquisiverunt, amittunt, et regrediuntur in Seminarium « vitiis et peccatis onusti » (*Homo apost.*, tr. VII, n. 53). Laonde,

ad evitare tali pericoli, lo stesso S. P. Leone XIII nella memorata enciclica, diceva: « Vitandi periculi ratio suadet ut comparetur « alumnis rusticatio ad feriandum ». A queste considerazioni ed a questi criteri si ispirava la S. C. Concistoriale, quando, nella più volte citata *Circolare*, diceva: « È di somma importanza che si abbia, tanto per i piccoli quanto per i grandi Seminari, un luogo di villeggiatura, e che siano abbreviate il più possibile le vacanze in famiglia. In altri tempi, con vacanze scolastiche autunnali ben più limitate, il ritorno in famiglia poteva riuscire meno pericoloso. Oggi, con tre mesi e più di vacanze scolastiche, con la grande libertà di usi e costumi introdotta nella società e nelle famiglie e con la grande diffusione di libri e giornali perniciosi, la libera e lunga permanenza degli alunni nei loro paesi non può non essere dannosa, e spesso fatale. Dati quindi, secondo la prudente discrezione dei R.mi Ordinari, 10 o 15 giorni agli alunni affinchè riveggano i loro parenti, si richiamino nel Seminario o nella villeggiatura, ed ivi si dia loro il modo di ricrearsi onestamente per riprendere con maggior animo gli studi nel susseguente anno, in guisa però che non abbandonino interamente i libri e coltivino sempre con lo stesso amore le pratiche di pietà ». I Rev.mi Ordinari non manchino di raccomandare alla sollecitudine e alla vigilanza del rispettivo Parroco, o di qualche altro degno Sacerdote, gli alunni che dovessero tornare, per qualche tempo, in famiglia.

(*Continua*).

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuaz. vedi pag. 113*)

Prova testimoniale (*c.* 1754-1791). — Il legislatore apporta in questo capitolo una cura veramente scrupolosa, che discende a disciplinare fin le ultime particolarità della pratica, in relazione — senza dubbio — alla grande importanza e frequenza di questa specie di prova, cui attribuisce giustamente il più grande valore. È nota a questo proposito l'ampia contro-

versia che divide i proceduristi circa l'adozione o il ripudio del sistema delle prove *legali;* cioè circa l'attribuzione o negazione d'un valore perentorio a determinati mezzi di prova; secondo coloro che negano tale sistema, l'apprezzamento della prova deve essere sempre e totalmente lasciato alla facoltà discrezionale del giudice, e tale via ha scrupolosamente seguito il cod. di proc. civ. ital. ove non trovasi alcuna norma circa il valore da assegnarsi o negarsi a date prove, segnatamente se testimoniali; il codice canonico, invece, non sembra aver del tutto ripudiata la teorica della prova legale, come dimostra chiaro l'ultimo articolo (il VII) di questo capitolo, intitolato appunto *de testimoniorum fide:* ove si dànno norme — abbastanza sobrie ed eque del resto — che il giudice deve avere sott'occhio nell'apprezzamento delle deposizioni testimoniali (c. 1789 e 1790); e segnatamente al c. 1791 ove esclude la sufficienza d'un solo teste, a meno che non sia *qualificato* e deponga circa res ex officio (1), e si afferma la sufficienza della testimonianza giurata di due o tre persone ineccepibili.

Questo spiega anche la preponderanza che ha, negli altri sei articoli, l'elemento attinente alle *qualità personali* dei testi, che, insieme con le *modalità dell'esame*, sembra fornire tutta la materia di questo capitolo, mentre la parte veramente procedurale, attinente al *corso complessivo* della prova, trovasi ridotta a termini quasi minimi, e frammista nella successione degli articoli, secondo un criterio esclusivamente empirico.

È chiaro che tutta la prova testimoniale ha per necessario presupposto la *buona fede* dei testi; quindi lo scopo principale avuto in vista dal legislatore è quello di prevenire i tentativi di mala fede, specialmente mediante l'incetta e la subornazione dei testi (cfr. c. 1786). Di qui il principio asserito nel c. 1735, § 1 e 3, che il teste interrogato anche senza giuramento (c. 1767 § 4) non deve rispondere che il *vero*, senza simulazione nè dissimulazione: la legge penale (c. 1743) punisce la *reticenza o falsità*,

(1) Eccone un'applicazione pratica abbastanza frequente. Si discute spesso circa l'*incardinazione* di un sacerdote a una data diocesi; qualora non si trovi il documento scritto e occorra sapere se il vescovo (ora morto) lo emise o no, basta la testimonianza del cancelliere di Curia del tempo, che attesti che l'atto fu da lui steso.

e chi la provoca: quanto all'obbligo di *rispondere*, ne sono esentati solo gli astretti al segreto professionale (se si tratta di sacramentale v'è specifica *incapacità* a deporre: c. 1757 § 3, 2º), o chi dimostri il danno *valde grave* che gli arrecherebbe il rispondere (c. 1755 § 2): in ogni caso la *contumacia* si punisce a norma del c. 1766 § 2.

Circa le *qualità personali* dei testimoni è da distinguere quel che riguarda la *capacità* generica (art. II) dai criteri relativi alla loro *credibilità* (art. III). Anche il codice canonico, a similglianza dei civili odierni, restringe in assai limitato numero le incapacità, ritenendo opportuna una certa larghezza in raccogliere le testimonianze. Quindi restringe le *incapacità* propriamente dette (c. 1757 § 3) oltre che alla scienza sacramentale, alle parti litiganti nel più ampio senso, essendo ovvio che l'ufficio di testimone è essenzialmente inconciliabile con quello di parte in causa; e quindi, per una quasi unità morale con esse, alla prossima parentela (consanguinei e affini in linea retta e prima collaterale, e coniuge di una delle parti) ed ancora, i parenti predetti son capaci di far testimonianza nelle questioni di stato o di separazione personale, nelle quali è malagevole, d'ordinario, avere testimoni che non siano parenti o intimi di famiglia. L'*età* non è, come nel cod. civ., causa di incapacità, ma solo di *inidoneità*, sicchè i minori, come i testi soltanto *sospetti* (sentenziati per scomunicati, spergiuri, infami, gli abietti, i pubblici e gravi nemici di parte) *possono* essere esaminati, ma per semplice schiarimento, e senza giuramento (1758). È invero chiaro che qui, più che di radicale capacità si tratta di *credibilità*, cui s'oppongono *motivi di sospetto* presunti dalla legge.

Oltre questi, altri motivi di sospetto circa la credibilità possono esser posti in luce anche dal giudice (c. 1760) nel caso del teste che si offra spontaneamente e dalle parti liberamente, giusta il c. 1764 (si *iusta* causa exclusionis demonstretur). Peraltro a rendere impossibile le accuse calunniose, i sospetti sparsi ad arte o con leggerezza, la legge prescrive che i motivi di sospetto addotti debbano essere contestati non più che tre giorni dopo la notifica della lista (a meno che la parte provi o giuri di non aver prima conosciuto il motivo stesso). Anche però se fosse provato il motivo, non cesserebbe per ciò nel giudice la facoltà di ordinare la deposizione del teste dimostrato sospetto

(c. 1758), quindi il § 5 di questo canone (1764) stabilisce che la discussione dei motivi, debba riservarsi di regola *in finem litis*, cioè dopo pubblicate le deposizioni (cfr. 1783 § 1), salvo che il motivo sia notorio, favorito da presunzione di diritto, o la prova debba farsi subito perchè soggetta altrimenti a perire.

La prova testimoniale deve esser proposta dalle parti cui conviene, anche dal pubblico ministero; dal giudice solo quando è tenuto ad agire ex officio (c. 1759). Deve poi esser confermata: ma avendo la controparte diritto di interrogare a controprova, può benissimo opporsi alla rinunzia che volesse fare l'inducente. Chi induce, deve significare al tribunale nome e domicilio dei testi e specificare le interrogazioni da porsi per mezzo di articoli, nel termine *perentorio* che stabilirà il giudice; altrimenti si intenderà rinunziato alla deposizione (1761); il giudice ha del resto diritto di ridurre egualmente, se soverchiamente estese, le liste, che devono scambiarsi prima dell'esame, o almeno prima della pubblicazione delle deposizioni (1762-3). Le *modalità* dell'esame sono ordinate al fine di renderlo, nella maggiore misura possibile, un istrumento per la scoperta della verità. I testi sono citati secondo le norme già vedute per la citazione (1): la contumacia del teste, sia circa il comparire, che il rispondere, il giurare, il sottoscrivere, è punita con la condanna al risarcimento delle spese e danni, alla multa e altra pena ad arbitrio del giudice (1766). I vescovi e dignitarî ecclesiastici di grado superiore, e i dignitari civili che ne hanno diritto secondo il codice patrio (in Italia i principi reali, i grandi ufficiali [cioè le prime quattro categorie del decreto Menabrea, 19 apr. 1868, n. 4349], i rappresentanti esteri [art. 252 e 253 del Cod. Proc. Pen.]) sono sentiti extra aulam; gli infermi, o impediti di uscire da casa, a domicilio; chi non può venire in diocesi, o nella città del tribunale, è ascoltato per delegazione istruttoria (c. 1770). I testimoni *debbono* d'ordinario prestar giuramento, in presenza delle parti (1767, cfr. 1743, § 3), prima d'essere ascoltati; *possono* obbligarsi dopo la deposizione a nuovo giuramento de veritate dicta nonchè de secreto (1768, 1769, cfr. 1632 § 3). Sono esami-

(1) A proposito del cap. II del tit. VI omettemmo di accennare — ed è importante — che *rubrum latius patet quam nigrum*: sebbene invero i c. 1711 e ss. trattino della citazione delle *parti*, l'intitolazione si riferisce alla « citazione e ogni altra denunzia di atti giudiziari ».

nati l'uno separatamente dall'altro, per lo più *senza* presenza delle parti (1771, 1772), quindi il giudice solo li interroga; ma anche se le parti intervengono, non possono che proporre domande al giudice, il quale, se crede, le deferisce (1773); gli articoli non debbono quindi esser prima notificati ai testi (1776 § 1), e ancor più al teste è vietato preparare risposte scritte, sebbene non gli sia vietato, per rispondere, consultare note e documenti che rechi seco (1777). È in facoltà del giudice, udite le deposizioni di due o più testi, porli a *confronto* fra loro, purchè vi sia dissenso su punti di grave interesse per la causa, nè si possa appianarlo diversamente, nè sia a temere rissa o altro scandalo (1772, § 2-3). Dell'esame e degli eventuali confronti è redatto processo verbale, in cui il cancelliere riproduce le deposizioni nella loro integrità, e nella forma grammaticale diretta (in persona prima) c. 1778, 1779. Ad ogni teste vien letta la sua deposizione con diritto di modificarla e farvi quante aggiunte creda: poi, confermandola, deve sottoscriverla insieme col giudice e cancelliere (1780). Prima della pubblicazione delle deposizioni, i testi possono essere richiamati a deporre, anche a istanza delle parti, purchè si eviti il pericolo di collusione con esse, o di subornazione (1781).

Pubblicate le testimonianze e discussi i motivi, se prima addotti, di sospetto, le parti hanno diritto di impugnare le deposizioni, sia per vizio d'esame (imputabile p. es. al cancelliere, al giudice), sia per ragione di merito (falso, incoerenza, contraddizione, oscurità, difetto di scienza, ecc.) su le quali impugnazioni il giudice deve procedere come negli altri incidenti (1783-1785). Dopo pubblicate le deposizioni non s'ammette altra loro rinnovazione, sia per mezzo degli stessi che per altri testimoni, meno in casi eccezionalissimi (nullità d'esame o di singole deposizioni, c. s.) e in quelle sole cause che non passano in giudicato (super statu personarum) per ordinanza del giudice, sempre udita la parte avversa, e col voto del pubblico ministero (1786): cautele queste indispensabili per evitare la subornazione. È infine data facoltà al giudice d'ordinare il deposito per gli indennizzi spettanti ai testi, anche prima della loro audizione; anzi la parte che nel termine perentorio stabilito dal giudice, non abbia costituito il deposito, s'intende aver rinunziato alle deposizioni (1787-1788).

PERIZIA. — La perizia rappresenta il *parere* ragionato (cfr. 1801 § 3) dei tecnici su un dato stato di cose: è quindi insieme una attestazione e un giudizio, ma non è completamente nè l'una nè l'altro. Infatti le attestazioni dei periti non vincolano in alcun modo la coscienza del giudice, che considera le loro risposte come un consiglio, e perciò è libero di non seguirlo, secondo ragioni che deve però esporre (c. 1804). Appunto non essendo rigorosamente una prova, e perchè del bisogno di ricevere o no un consiglio è arbitro chi deve riceverlo, l'art. 1792 ripone giustamente nella legge e nel decreto del giudice, cioè *ex officio*, la fonte della perizia, non già, come il cod. civ. (art. 26) nella istanza delle parti. Anzi la scelta stessa dei periti è principalmente confidata all'arbitrio del giudice (c. 1793 § 1); solo secondariamente si permette alle parti di proporre di pieno accordo il nome o i nomi dei periti (poichè è permesso anche designare *un sol* perito, sebbene sia d'uso nominarne più d'uno, anzi, per lo più, sempre in numero dispari (cfr. 1793). I periti debbono naturalmente offrire pieno affidamento della loro idoneità; quindi son sottoposti alle stesse regole di capacità che i testimoni (1795 § 2) e possono essere *ricusati* come i giudici (1). Le parti, non il giudice, possono sorvegliare l'esecuzione della perizia; il giudice non interviene (oltre che ammettendo la prova, e definendo la scelta e l'argomento) se non impegnando la coscienza dei periti mediante giuramento (c. 1797), e fissando — se lo creda — il termine, prorogabile, per l'esaurimento della perizia (1799); riceve poi in iscritto, o verbalizzata e sottoscritta, la perizia; può ordinare la comparizione dei periti per fornire *schiarimenti* sui punti che la relazione non abbia, a suo senso, esauriti (1801); e se non li creda sufficienti, o trovi discordia essenziale fra i pareri dei periti, ordinare o il voto d'un *perizíore*, o anche *una* nuova perizia (non ulteriormente una terza o quarta!) c. 1803. Il c. 1800 disciplina in modo chiarissimo la perizia calligrafica, o meglio la scelta della scrittura certa da confrontare con la contestata; se l'autore presunto della scrittura è vivo, lo si obbliga a fornirla di presenza, sotto dettatura

(1) Il testo dice quì « quibus testes », ma ci sembra un evidente lapsus calami, invece di « quibus iudices », cfr. 1513-1617: ciò è richiesto sia dalla formola *recusari* invece che *reprobari*, sia dal parallelismo necessario per le due funzioni di teste e di giudice, che spettano ai periti.

equiparando il rifiuto a confessione (cfr. art. 290); altrimenti si cerca un tipo autenticato o in ogni modo fuori di dubbio (cfr. cod. pr. civ., 232-295). Infine, giusta il c. 1805, il giudice liquida il compenso dovuto agli esperti per il lavoro compiuto e le spese da loro incontrate.

Accesso giudiziale. — Esso ha per iscopo la ispezione del luogo o della cosa in controversia: è dunque l'interrogatorio di un teste muto: della *natura*, ben difficile a sofisticare; quando il giudice stimi necessario farlo, la legge glie ne dà piena autorità (c. 1866). Anche la procedura civile gli riconosce tale diritto (articoli 271-281), ma commette lo strano paradosso di obbligare a compierlo per mezzo d'un giudice *delegato*, costringendo così il giudice a subordinare le sue convinzioni alle sensazioni d'un altro! Il legislatore canonico ha facilmente evitato questo scoglio: cfr. c. 1807 « per se, *vel* per auditorem aut delegatum », nel qual secondo caso è necessario, mentre è sempre utile, prescrivere nell'ordinanza il da farsi nell'accesso (c. 1806). All'accesso giudiziale, se le circostanze lo mostrano utile, può congiungersi il simultaneo esperimento di una prova testimoniale sul luogo (c. 1801), e può ordinarsi l'assistenza di uno o più periti (1808): le parti e loro avvocati possono escludersi se si prevede pericolo di rissa. Deve redigersi esatto verbale di tutto quello che fu detto, fatto o decretato con le firme sì del giudice che del notaio (c. 1811).

Documenti. — Appartengono, come s'è detto, alle prove precostituite, sicchè le norme procedurali non hanno altro scopo che preservarne e metterne nella sua giusta luce il loro valore *formale* (quello intrinseco è rimesso alla prudente stima del giudice, cfr. anche c. 1818). A tal uopo si pone la distinzione fondamentale in documenti *pubblici*, che fanno fede per tutti delle cose in esse affermate direttamente e principalmente (1816), e *privati*, che fan fede solo tra le parti (1817); dei primi il codice indica soltanto gli ecclesiastici (Acta Ap. Sedis, Acta Curiae Dioecesane, atti notarili e giudiziari ecclesiastici, registrazioni ecclesiastiche su lo status personale), mentre per i documenti civili rimanda semplicemente ai relativi codici patrii (c. 1813); contro di essi l'opposizione di falso deve essere rigorosamente provata; in genere tale impugnazione deve discutersi in via incidentale, ma può benissimo fare oggetto di una azione

principale, diretta a ottenere la dichiarazione di nullità o irrilevanza del documento per renderlo inetto alla prova cui si assume (c. 1815) ed eventualmente per ordinarne la soppressione, cancellazione o riforma (cfr. art. 309). Viceversa è sempre incidentale (c. 1284: « sententia interlocutoria ») l'azione esibitoria, per costringere la parte che si rifiuta, a esibire, in forma autentica (c. 1820: cioè in esemplare autenticato [e talora anche in originale, o almeno collazionato d'ufficio, cfr. c. 1821] e depositato nella cancelleria del tribunale) i documenti, o loro parti, d'interesse comune, purchè non protetti dal segreto professionale, o dalla discrezione derivante dall'obbligo di non nuocere a terzi (c. 1822-1823).

Presunzioni. — Sono sussidi che il giudice, per formare la propria convinzione, ricava o dal diritto (iuris et de iure) o da materiali di fatto forniti dalle parti. Si intende bene che nell'ammetterle entri molto elemento subbiettivo, e spesso vi abbia influenza decisiva l'apprezzamento personale. È anzi questa, in buona parte, la ragione del variare della giurisprudenza su medesimi argomenti. Perciò il codice limita assai questa facoltà, prescrivendo che, dove non siano formalmente determinate nella legge, il giudice non le ammetta se non da fatto certo, ben precisato e immediatamente connesso col punto in controversia. È chiaro così che quella libertà subbiettiva viene anche più efficacemente sottoposta a un criterio obbiettivo, che non nel cod. civ. art. 1354 ove si parla in genere di « presunzioni gravi precise e concordanti ».

Giuramento. — A rigore, per quel che spetta la parte *formale*, di esso si sarebbe dovuto parlare insieme con l'interrogatorio; lasciandolo invece per ultimo il codice vuol fare intendere che di questo mezzo di prova non deve farsi che un uso ben discreto, solo quando ogni altro dei precedenti mezzi risulti ancora insufficiente alla prova. Trattasi infatti nel codice canonico, a enorme differenza dal civile (legge 30 giugno 1876), di un atto di culto, disciplinato dai c. 1316 ss. dei quali il primo è che « praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio, in iustitia ». Ma appunto per ciò il suo uso nel tribunale ecclesiastico ha una giustificazione assai più piena che non nel civile, ove non gli resta altra sanzione che quella forzosa del Codice penale.

Prescindendo da ciò e riguardando il solo lato formale, resta

evidente il parallelismo di questi canoni (1829 ss.) con quelli che disciplinano l'interrogatorio e la confessione. Il Codice ne regola partitamente le tre specie: *suppletorio*, *estimatorio*, *decisorio*. le prime due, ammettendo prova contraria, almeno ad moderationem (cfr. c. 1831 § 3, e 1833, 2°), hanno certo minore efficacia, mentre il terzo, contenendo una transazione su la totalità della lite, la esaurisce completamente (1836 § 2). Il suppletorio infatti è destinato, come indica la parola, a supplire quel che manca alla prova già fornita nella misura di semi-pienezza, mentre il decisorio tien luogo di ogni prova: accettarli include certo un grave onere, pertanto in ambedue i casi giustamente è lasciato all'arbitrio del giudice stimare « quanti facienda sit recusatio » (c. 1831 § 2, 1836 § 3) similmente come per le interrogazioni (canone 1743 § 2); invece dell'estimatorio, destinato solo a supplire la prova del *quantum* di un risarcimento dovuto « secundum probabilem aestimationem » non può ammettersi ricusazione, non avendosi qui onere maggiore che in qualsiasi specificazione dell'oggetto in lite. Non occorre poi fermarsi su le note formole *deferire*, *accettare*, *rivocare* o *riferire* il giuramento decisorio, che hanno lo stesso senso che nel codice civile (art. 1368); e di proc. civ. (226-228) e sono, d'altra parte, spiegate chiaramente nel testo.

(*Continua*).

QUESTIONI.

II. – *Circa il confessore occasionale delle religiose.*

Abbiamo pubblicato la risposta della Commissione Pontificia circa il can. 522. Si domandava se le parole « in qualibet ecclesia vel oratorio » debbano intendersi così tassativamente, che la confessione fatta *fuori* fosse, non solo illecita, ma anche invalida. La risposta suona testualmente: « Canon 522 ita est intelligendus, ut confessiones, quas ad suae conscientiae tranquillitatem religiosae peragunt apud confessarium ab Ordinario loci approbatum pro mulieribus, licitae et validae sint. DUMMODO fiant in ecclesia vel oratorio etiam semipublico, aut in loco ad audiendas confessiones mulierum legitime destinato ».

Sul significato di questa risposta si è ormai formata una vera letteratura; tutti gli argomenti pro e contro la validità della confessione fatta fuori dei termini sopra indicati sono stati vagliati. I più (anche

noi in un primo momento) hanno concluso che la risposta della Commissione è per lo meno evasiva; lascerebbe sussistere, forse volutamente, il dubbio su la validità; e quindi, praticamente subentrerebbe anche qui il provvidenziale can. 209, per cui la Chiesa supplendo, ove bisogni, la necessaria giurisdizione, la validità di tali confessioni in pratica non dovrebbe essere contestata.

I motivi *hinc inde* allegati ci sono sembrati sì forti, che abbiamo lungamente dubitato se si poteva con certezza dir qualche parola in proposito. Ma intanto, non certo con la pretesa di dirimere la questione, vorremmo richiamare l'attenzione dei competenti su un punto che, per quanto sappiamo, non è stato sufficientemente osservato. Il canone 522 dice, nel caso, soltanto: « confessio in qualibet ecclesia vel oratorio etiam semipublico peracta, valida et licita est ». La Commissione, per chiarirne meglio il senso gli dà (oltre l'estensione che vedremo fra poco) una forma alquanto diversa: « confessiones quas peragunt... licitae et validae sunt, DUMMODO fiant in ecclesia vel oratorio etiam semipublico ». È facile che sfugga la portata di tal cambiamento; ma quando lo si ravvicini al can. 39 ci sembra che la cosa assuma tutto un altro aspetto: quel canone infatti dice: « Conditiones in rescriptis tunc tantum ESSENTIALES pro eorumdem VALIDITATE sunt, cum per particulas *si*, DUMMODO vel aliam eiusdem significationis exprimantur ». Se questo canone deve applicarsi anche al nostro caso — e, francamente, non vediamo la ragione di non farlo — sembra evidente che la studiosa inserzione di un *dummodo* che mancava, equivale alla dichiarazione che la nota clausola contiene una condizione *essenziale alla validità* della concessione fatta (quasi per rescritto generale), nel can. 522.

E allora intendiamo meglio la necessità che ha sentita il legislatore di includere nella concessione un altro termine non compreso nel canone. Finchè questo aveva un significato puramente *positivo*, com'era nel Codice, non era forse necessario determinarne strettamente i confini; ma poichè doveva ormai assumere un significato *negativo* ed *esclusivo*, il legislatore ha ricercato studiosamente, anche fuori dell'ambito della domanda, se qualche termine fosse — diciamo così — rimasto fuori, che non potesse rimanervi senza inconvenienti: e ha incluso in tal senso con una espressione generica tutti *i luoghi legittimamente destinati a udire le confessioni di donne:* « in loco ad audiendas confessiones mulierum *legitime* destinato ». Con ciò (e atteso il can. 523) tutto quel che era necessario, entrava nei limiti ormai circoscritti.

Anche questa aggiunta sveglia qualche altra difficoltà, ma certo di più facile soluzione. Si è sottolineato espressamente nella risposta il *legitime:* è chiaro che ciò significa: dall'*autorità competente* (non già dall'arbitrio, per quanto lo si voglia prudente del confessore) cioè dall'Ordinario del luogo, o, se si tratta di monache esenti, dal Su-

periore da cui dipendono. Ma si disputa se la parola *mulierum* significhi soltanto donne secolari, o comprenda anche le religiose, specialmente le monache. Lo afferma, p. es. il Vermeersch, lo nega il P. Maroto: secondo il primo il confessore occasionale potrebbe benissimo sedere nel confessionale riservato alle suore e monache, il che nega recisamente l'altro. A prima vista può far senso l'omissione di un *sororum* che poteva comodamente inserirsi innanzi a (vel) *mulierum* tanto più che precede un *pro mulieribus* approbatum ove il *mulieres* ha senza dubbio un senso esclusivo; ma una più attenta riflessione convince che il legislatore qui non ha fatto che usare ossia accomodare le parole del can. 909 § 1 « oratorio semipublico mulieribus destinato » ove *mulieres* ha certo un senso estensivo.

E ciò si intende facilmente, quando si rifletta a quello che nessuno ormai revoca in dubbio, che la facoltà in parola s'estende anche alle confessioni fatte *nelle case* delle religiose: ora in esse il confessionale o altra sede, sia nell'oratorio che fuori, sovente è riservato esclusivamente alle religiose. Già non è ammissibile che confessando p. es. una suora nell'oratorio semipubblico della casa, il confessore sia obbligato a confessare in modo illegittimo, p. es. senza grata, per essere impedito di usare il confessionale canonico destinato alle sole religiose; ma, *fuori della chiesa o oratorio* p. es. di monache di clausura, quale altro confessionale *legittimamente* destinato vi può essere, se non quello esclusivamente a esse riservato? O vorremmo supporre che le monache di clausura siano escluse dal beneficio del can. 522, esse che più ne possono avere il bisogno, non potendo uscire dal convento, se non in casi eccezionalissimi? Dunque è giuocoforza intendere qui *mulieres*, come genere, che comprende anche la specie della « mulier religiosa », appunto come nel can. 909 § 1. Si potrebbe, forse, interpretare più strettamente nell'ipotesi che la Commissione non abbia dichiarata l'invalidità delle confessioni fatte altrove; ma se si ammette quanto sopra abbiamo ragionato, la conclusione qui è indeclinabilmente estensiva.

L'obbiezione che, sedendosi il confessore nel confessionale riservato alle suore, è egli che *adit* le suore, e non è la suora che *adit* il confessore, non è di grave peso: si suppone infatti che il confessore non si sieda al confessionale se non gli sia prima ciò *richiesto* dalla penitente, è quindi da essa *adito:* altro è adire la penitente, altro adire, a di lei richiesta, il confessionale ove ella si inginocchia.

QUESITI MINORI.

10. Le parole del nuovo *Missale Defunctorum*, che cioè la prima delle tre Messe assegnate al 2 novembre deve dirsi « tum in die *obitus* seu depositionis sacerdotis vel Episcopi, etc., tum in *Anniversario* », debbono intendersi stricto sensu, oppure possono riferirsi anche alla Messa di terza, settima, trigesima, per le quali, in altri casi, si equipara lo schema in die obitus vel anniversarii?

R. Tanto per l'una che per l'altra opinione si hanno solide ragioni: i rubricisti più rigidi si attengono alla prima, che cioè si tratta di quei due soli giorni; i più moderati alla seconda, la estendono cioè ai giorni similmente privilegiati. Per ora non possiamo dire altro.

11. A quanto leggesi nel tit. IV, n. 5, delle *Additiones et variationes* inserite nel nuovo Messale tipico « singulis diebus in quibus non occurrat officium duplex, etc., dici possunt ritu festivo Missae etiam privatae de quolibet Officio ad Laudes commemorato, etc. ». Deve o può intendersi così che in dette Messe si dica il *Gloria* senza il *Credo*, ovvero anche il *Credo*?

R. Prescindendo dalle Messe solenni (*intrinsece*) e dalle privilegiate, nelle Messe « de festo ad Laudes commemorato, vel de Mysterio, Sancto aut beato, cuius illa die mentio fiat in martyrologio vel in eius appendice *pro respectivis ecclesiis* approbata », si dice il *Gloria*, ma non il *Credo*, che non è compatibile col rito inferiore al doppio (i semidoppi *infra octavas* appartengono alle solennità).

A proposito di questa Rubrica, però, ad evitar malintesi, giova richiamare l'attenzione su le parole « pro *respectivis* ecclesiis » le quali indicano evidentemente che quando il Mistero o Santo è ricordato in quel giorno solo nell'Appendice del Martirologio di determinate chiese o famiglie religiose (p. es., la festa della S. Famiglia al 19 gennaio, per alcune Congregazioni), la Messa di cui si tratta non può celebrarsi in *altre* chiese che non siano quelle che hanno quella memoria.

12. Gli ascritti a una confraternita, morendo senza aver fatto alcuna designazione, possono essere *funerati* nella chiesa della Confraternita? Sembrerebbe di sì estendendosi il senso della parola *maiorum*, nel can. 1229, § 1, anche alla medesima famiglia religioso-morale, qual'è la confraternita.

R. Il can. 1229, § 1, come mostra anche l'esame delle fonti addottevi, non tratta che della sepoltura *gentilizia*, alla quale in *nessun modo* può riconnettersi quella delle confraternite. Perchè la chiesa della confraternita possa prevalere al diritto della parrocchiale propria occorre *sempre* (salvo uno specifico ed espresso privilegio) l'elezione esplicita di sepoltura a norma dei can. 1222-1228. Ogni contraria opinione è affatto improbabile (cfr. c. 1217).

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL S. P. — Con Costit. Apost. *Praeclara gesta* del 21 marzo 1920 ha eretto in Abbazia il monastero di Belmont, presso Hereford dioc. di Cardiff, dell'Ord. di S. Benedetto, Congr. Inglese [A. A. S., XII, 265]; con breve *Inter Suebiae* del 14 giugno ha ripristinata l'abbazia dei SS. Udalrico e Afra in Neresheim (Baviera) della Congr. Beuronense O. S. B. [ib. 431]; con altro *Cum ex parte* del 15 dic. ha eretto in Abbazia della Congr. Olivetana O. S. B. il santuario della B. V. del Pilastrello, presso Lendinara (Adria) [id. XIII, 189]; ha conferito al P. Albano Schachleiter, già abate di Emmaus (Praga), il tit. dell'Abbazia di Spanheim (estinta) [ib. 194]; con altra Costituzione *Romanos Pontifices* del 10 luglio, ha ripristinato il Capitolo dei SS. Donato e Cipriano, in Murano, dioc. di Venezia [XII, 531]. Ha conferito per Breve il titolo di *basiliche minori* alle chiese di S. Mattia in *Treviri*, della SS. Annunziata in *S. Domingo*, di S. M. degli Angeli in *Roma*, della B. V. della Luce in *Léon* (Messico), S. Giovanni di Dio in Macaraibo (Indie ol.), di S. M. Maddalena in Vezélay (*Sens*), della B. V. del Carmelo in *Pernambuco*, della B. V. Liberatrice dal terremoto, in *Quito*, del SS. Cuor di Gesù, in *Diamantina* (Brasile), della B. V. in Senglea (*Malta*), di S. Ignazio in Azpeitia (Spagna), del SS. Cuore al Castro Pretorio in *Roma*.

Con motu proprio *Cum primum*, del 10 ottobre 1920 ha ripristinato il Collegio dei Maroniti in Roma nella sua sede presso la porta Pinciana [ib. 472]; con Lett. Ap. *Quod nobis*, del 25 settembre, ha concesso al Pont. Istituto Orientale la facoltà di conferire i gradi e le lauree, nelle sole discipline teologiche che ivi si insegnano [ib. 440]; con altre *Per similes*, del 9 dicembre ha frasferito il titolo onorifico di Patriarca delle Indie Occid., dall'arciv. di Toledo, al Cappellano Generale dell'Esercito Spagnuolo, che ha già quello di Vesc. di Sionne [ib. 594].

Per organo della S. Congr. dei Religiosi ha conferito il *decreto di lode* alle Suore Giuseppine di Toronto (Canadà), di *approvazione settennale* delle Costituzioni alle Suore del Buon Samaritano in Sydney (Australia), alle Terziarie Domenicane di S. Caterina in Albi (Francia), alle Suore della Croce e del S. Cuore in Messico, *di approvazione definitiva* alle Suore di S. Giorgio Martire in Osnabrück (Germania), alle Terziarie Carmelitane di S. Teresa, alle Suore della Misericordia di S. Carlo (Praga) e alle Suore della Carità e del SS. Cuore, di Madrid.

FATTI DEL MESE.

Mentre scriviamo è imminente una nuova adunanza, speriamo definitiva, della Conferenza di Londra per la soluzione della questione delle riparazioni e dell'Alta Slesia. Per tutto il mese i due gravissimi problemi, e con essi la causa della pace europea, non hanno fatto un sol passo. La Germania ha subito passivamente l'applicazione delle sanzioni che fino a oggi non hanno dato che magrissimo profitto e nessun risultato pratico: la stessa Germania ha però ultimamente sollecitato la mediazione del presidente degli Stati Uniti Harding; anche se non otterrà un vero arbitrato, qualora riuscisse a far tornare la repubblica stelligera nel consesso delle nazioni deliberanti, sarebbe certo un gran vantaggio, se non immediatamente per essa, almeno per la causa della pace. — La nuova offensiva della Grecia contro la Turchia in Asia Minore è finita, presto, come prevedevamo, con un brusco arresto dinanzi alle posizioni principali turche presso Eski-cheir, dinanzi alle quali i greci dovettero lasciare il 7 aprile 8000 soldati e molto materiale bellico, ripiegando abbastanza ordinatamente verso il mare. — Anche l'avventura ungherese di Re Carlo è finita col felice ritorno di lui in Svizzera, il 7 aprile. Così altri due gravi pericoli di conflagrazione esterna sono stati scongiurati. — Pure il 7 aprile la Camera italiana, formata nel novembre 1919, è stata sciolta, indicendosi le elezioni pel 15 maggio. Il dovere dei cattolici, come tali, è manifesto: respingere a tutt'uomo ogni pericolo della minacciata legge sul divorzio, e allontanare le opposizioni ai giusti progetti per la libertà della scuola; come italiani devono inoltre cooperare col voto a che la nuova Camera sia veramente fattrice di onorata e laboriosa tranquillità. Questi criteri devono guidare la nostra coscienza nella scelta dei nomi da votare.

Purtroppo di tale tranquillità il bisogno e il desiderio si va facendo più forte ovunque: noi siamo spettatori delle quotidiane contese che provoca la reazione agli eccessi socialistici: in Inghilterra sono svanite le complicazioni minacciate dallo sciopero minerario, ma lo sciopero stesso perdura in tutta la sua intensità: oltre 3 milioni fra scioperanti o disoccupati; in Irlanda, in Russia le condizioni civili son sempre precarie.

Sono defunti: l'11 aprile a Doorn, in Olanda, la ex-imperatrice di Germania, Vittoria, seppellita a Potsdam con straordinaria pompa; lo stesso giorno, in Roma, il famigerato ex-sindaco Ernesto Nathan.

COMUNICATO

Togliamo dal « Corriere d'Italia » del 27 aprile: « Per la promozione di Mons. Pietro Benedetti ad Arciv. tit. di Tiro e Delegato Ap. nel Messico, si è reso vacante l'ufficio di Direttore degli *Acta Apostolicae Sedis*, Bollettino Ufficiale della S. Sede: a coprirlo il S. Padre ha chiamato Mons. **Ubaldo Mannucci,** Prelato Votante della Segnatura.

« Mons. Mannucci è un valentissimo cultore delle scienze giuridiche ecclesiastiche e autore di molte pubblicazioni assai apprezzate. Oggi stesso è stato ricevuto dal S. Padre ».

Siamo doppiamente lieti di sì lusinghiera testimonianza resa pubblicamente all'egregio Prelato, sì benemerito del Monitore Ecclesiastico; *tanto più in quanto egli ci ha promesso che non priverà per ciò della sua opera il nostro Periodico.*

GLI EDITORI.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45